Joaquín Llobell (†)
Massimo del Pozzo

DIRITTO PROCESSUALE CANONICO

Lineamenti delle lezioni

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
SUBSIDIA CANONICA 59
MANUALI

EDUSC

Prima edizione 2026

© Copyright 2026 – Edizioni Santa Croce s.r.l.
Via Sabotino 2/A – 00195 Roma
Tel. (39) 06 45493637
info@edusc.it
www.edizionisantacroce.it

ISBN 979-12-5482-524-2

INDICE

Indice 5
Abbreviazioni 17
Prefazione 19
Introduzione 23

PARTE I. CONCETTI GENERALI FONDAMENTALI

Capitolo I
Amore alla verità e scienza processuale canonica 31

1. Il diritto sostanziale, il diritto processuale e l'unitarietà del fenomeno giuridico 31
2. Presupposto gnoseologico della scienza processuale canonica 34
3. Epistemologia della scienza processuale canonica 37
4. Fondamento teologico-naturale della scienza processuale canonica 40
5. Tratti definitori della scienza processuale canonica 43
6. Distinzioni terminologiche previe a proposito dell'oggetto della materia 46

Capitolo II
La tutela dei diritti nella Chiesa 49

1. Concetto e natura del diritto di difesa 49
2. Il diritto fondamentale del fedele alla tutela dei diritti 52
3. La «tutela iurium» nei «Principia» del codice 54
4. Il diritto di rivendicare e difendere i diritti (can. 221) 58
5. La tutela giudiziaria dei diritti (cann. 1491 e 1400) 61
6. Il superamento delle nozioni di diritto soggettivo e di interesse legittimo 63

Capitolo III
La potestà giudiziaria ecclesiastica 67

1. La nozione di potestà giudiziaria e il giudice naturale ecclesiastico 67
2. La responsabilità prioritaria dell'ufficio capitale, il principio di sussidiarietà e il decentramento organico di funzioni 71
3. La legge processuale e la centralizzazione normativa 75
4. La regolamentazione della potestà giudiziaria in ragione della materia e delle persone 78
5. La molteplicità delle istanze e la riserva funzionale assoluta 82
6. Le fonti processuali e la funzione della giurisprudenza nell'ordinamento canonico 85

Capitolo IV
La relazione giuridica processuale 93

1. Il concetto di relazione giuridica processuale 93
2. La nozione di processo canonico 99
3. L'indipendenza e la terzietà del giudice 102
4. L'uguaglianza e la difesa tecnica delle parti 106
5. Il rispetto delle regole e la pubblicità degli atti processuali 110
6. La giurisdizione volontaria 114

Capitolo V
L'ecclesialità del processo canonico 117

1. La «communio» e l'esistenza dei contraddittori nella Chiesa 117
2. Il processo giudiziale alla luce della Sacra Scrittura e della patristica 119
3. L'apprezzamento dei giudizi dal Decreto di Graziano al Magistero recente 123
4. Il diritto al giusto processo nella dottrina sociale della Chiesa 125
5. L'essenziale giuridicità giudiziale della Chiesa 128

Capitolo VI
I principi costitutivi del processo canonico 131

1. Il concetto di principi processuali canonici 131
2. La concezione istituzionale del processo canonico 134
3. L'istanza pacificatoria del sistema processuale canonico 138
4. La valenza pastorale del processo canonico 142
5. I principi direttivi del processo canonico 146
6. I principi tecnico-formali del processo canonico 150

Capitolo VII
I VALORI PERMANENTI DEL PROCESSO CANONICO 155

1. La prospettiva assiologica del processo canonico 155
2. La verità delle cose e il giudicato processuale 159
3. La verità oggettiva e la certezza morale canonica 163
4. Il libero convincimento del giudice 169
5. L'equità canonica e la giustizia del singolo caso 173
6. Tratti caratterizzanti del modello canonico 177

Capitolo VIII
STORIA, ATTUALITÀ E PROSPETTIVE DEL PROCESSO CANONICO 185

1. Inquadramento e senso dell'indagine 185
2. Il processo canonico dell'epoca antica 187
3. Il processo canonico nell'età classica 190
4. Il processo canonico dal concilio di Trento alle codificazioni 193
5. Analisi dell'odierna attività processuale ecclesiastica 198
6. Prospettive del processo canonico matrimoniale, penale e amministrativo 204

PARTE II. L'OGGETTO DELLA GIUSTIZIA ECCLESIALE

Capitolo IX
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO 211

1. L'oggetto, il presupposto e gli ambiti della giustizia ecclesiale 211
2. Tipi di giudizio canonico (cautelare, di cognizione ed esecutivo) 215
3. Natura e contenuto del processo di cognizione: accertamento, costituzione e condanna 219
4. Il duplice rito contenzioso 224
5. I processi speciali 226

Capitolo X
LE CAUSE MATRIMONIALI E LA RIFORMA DEL «MITIS IUDEX DOMINUS IESUS» 231

1. Speciale considerazione ecclesiale delle cause di nullità matrimoniale 231
2. La logica e la sistematica codiciale del processo di nullità del matrimonio 236

3. Il "sistema" del «Mitis iudex» 240
3.1. I principi strutturali della riforma matrimonial-processuale 241
3.2. Un intervento normativo composito 243
3.3. Le principali innovazioni introdotte 247
4. Il residuo valore ed il significato dell'istruzione «Dignitas connubii» 249
4.1. Profili storici 250
4.2. Fonti e struttura 252
4.3. Logica e finalità 255
5. Particolare rilievo dell'azione di separazione coniugale 256

Capitolo XI
IL PROCESSO PENALE 263

1. La lesione penale degli interessi ecclesiali e la specificità della reazione canonica 263
2. Criteri ermeneutici preliminari 266
2.1. Il principio del «favor rei» 267
2.2. Il principio di legalità penale ed il diritto di difesa 268
2.3. La distinzione fra il foro interno e il foro esterno 271
3. Il processo penale nella sistematica codiciale 272
4. Peculiarità strutturali del processo penale 276
5. Profili fondamentali dell'equo processo giudiziario 280
5.1. Premessa sul principio accusatorio e sul principio inquisitorio 280
5.2. L'indipendenza del tribunale e la stabilità nell'ufficio 281
5.3. La pubblicità dell'accusa e il diritto dell'accusato di produrre prove a suo favore in un sistema di uguaglianza fra le parti 283
5.4. Il principio di immediatezza e i limiti del processo scritto 285
5.5. L'istruttoria «ex officio», la libera valutazione delle prove, la certezza morale e la motivazione del provvedimento 286
6. Il processo penale per i «delicta graviora» 288

Capitolo XII
IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 293

1. Presupposti concettuali del contenzioso amministrativo 293
2. Cenni di storia recente 296
2.1. L'abrogazione del controllo giudiziario degli atti amministrativi 296
2.2. La nuova impostazione del problema in seguito al Concilio Vaticano II: i Principi del Sinodo del 1967 298

2.3. La cost. ap. «Regimini Ecclesiae Universae» (1967), le «Norma speciales in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae ad experimentum servandae» (1968) e le risposte della Pontificia Commissione per l'interpretazione dei decreti del Concilio Vaticano II (1971)..... 299
2.4. I tentativi legislativi postconciliari a livello universale e particolare..... 301
2.5. Le modifiche di "ultima ora" ai progetti del CIC 1983 e del CCEO.... 302
3. Le fonti del vigente sistema canonico di contenzioso-amministrativo..... 303
3.1. Le previsioni codiciali..... 304
3.2. La cost. ap. «Praedicate Evangelium»..... 305
3.3. La «Lex propria Signaturae Apostolicae» del 2008..... 306
4. Gli atti impugnabili e le parti del giudizio presso la Segnatura Apostolica..... 307
5. L'organizzazione giudiziaria della Segnatura Apostolica riguardante il contenzioso amministrativo..... 311
6. Il giudizio sulla legittimità dell'atto impugnato..... 313
7. Il giudizio sul risarcimento del danno..... 316
8. L'impugnazione delle decisioni della Segnatura..... 318

PARTE III. L'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA ECCLESIASTICA

Capitolo XIII
GLI ORGANI GIUDIZIARI ORDINARI: I TRIBUNALI (IN GENERALE)..... 323

1. L'inquadramento della terza Parte e la nozione di tribunale..... 323
2. I tribunali di prima istanza..... 327
2.1. Il tribunale diocesano..... 328
2.2. Il tribunale interdiocesano..... 329
2.3. Il tribunale vicino o "sussidiario"..... 332
3. I tribunali di seconda istanza..... 333
3.1. Il tribunale metropolitano e il tribunale stabilmente designato..... 335
3.2. Il tribunale interdiocesano di seconda istanza..... 337
3.3. Il tribunale di seconda istanza della Conferenza episcopale..... 339
4. I Tribunali Apostolici..... 340
4.1. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica..... 342
4.2. Il Tribunale della Rota Romana..... 346
4.3. Il Dicastero per la Dottrina della Fede..... 352

Capitolo XIV
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI TRIBUNALI 357

1. I tribunali locali di terza istanza 357
   1.1. Il Tribunale della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna 359
   1.2. Il Tribunale del Primate di Ungheria 362
   1.3. II Tribunale di Friburgo 362
2. I tribunali dei religiosi 363
3. I tribunali delle giurisdizioni personali 366
   3.1. I tribunali degli Ordinariati militari 368
   3.2. I tribunali delle Prelature personali 370
   3.3. I tribunali degli Ordinariati latini per i fedeli orientali 372
   3.4. I tribunali degli Ordinariati personali degli anglicani 372
4. I tribunali del Vicariato dell'«Urbe» 373
5. La giustizia nello Stato Città del Vaticano 377

Capitolo XV
GLI UFFICI GIUDIZIARI: GLI OFFICIALI O I MINISTRI DEL TRIBUNALE 379

1. Distinzioni e partizioni 379
2. Gli uffici capitali come giudice naturale e Moderatore 381
3. Gli uffici giusdicenti vicari 385
   3.1. Il Vicario giudiziale 387
   3.2. Il Vicario giudiziale aggiunto 389
   3.3. Il giudice 390
4. Gli uffici ausiliari del giudice 392
   4.1. L'uditore o istruttore 393
   4.2. L'assessore 396
5. Gli uffici rappresentativi del bene pubblico dedotto in giudizio 397
   5.1. Il promotore di giustizia 400
   5.2. Il difensore del vincolo 403
6. Gli uffici di supporto tecnico 408
   6.1. Il capo della cancelleria 411
   6.2. Il notaio o attuario 412
   6.3. Il sostituto del notaio 413
7. Gli uffici di ausilio delle parti private (rinvio) 414
8. La funzione di consulenza previa nelle cause matrimoniali 414
   8.1. L'incarico di consulenza 415
   8.2. La struttura stabile 415

Capitolo XVI
La funzione giudicante 417

1. La funzione giudicante in se stessa 417
2. Il giudice monocratico e collegiale 419
3. Il presidente del collegio 423
4. L'istruttore o l'uditore 425
5. Il ponente o relatore 429
6. I membri del collegio 432

PARTE IV. GLI ELEMENTI DEL PROCESSO

Capitolo XVII
Il presupposto: il foro competente 439

1. Inquadramento della Parte quarta e del presente capitolo 439
2. La giurisdizione 441
3. Nozione e classificazioni del foro 444
4. La competenza e la sua disciplina legale 447
5. I diversi tipi di competenza assoluta 449
   5.1. La competenza materiale 450
   5.2. La competenza soggettiva 452
   5.3. La competenza rituale 453
   5.4. La competenza funzionale 454
6. I titoli di competenza relativa 456
   6.1. Il «foro generale» 459
   6.2. I «fori sussidiari» del girovago e dell'attore 460
   6.3. Il «foro reale» o «foro della cosa» 461
   6.4. Il «foro delle obbligazioni» 461
   6.5. Il «foro del delitto» 462
   6.6. Il «foro dell'amministrazione dei beni» e il «foro delle successioni 'mortis causa'» 463
   6.7. Il «foro della connessione» 464
7. La proroga e la commissione di competenza 466
8. I conflitti di competenza 468
   8.1. La risoluzione «ex lege» dei conflitti di competenza: la prevenzione 469
   8.2. La risoluzione giudiziaria e amministrativa dei conflitti di competenza 471

9. I titoli di competenza nelle cause di nullità del matrimonio 473
9.1. Le cause riservate alla Sede Apostolica..... 475
9.2. Il «foro del luogo di celebrazione del matrimonio» 477
9.3. Il «foro delle parti» 478
9.4. Il «foro delle prove» 479

Capitolo XVIII
GLI ELEMENTI SOGGETTIVI: LE PARTI E GLI ALTRI SOGGETTI NELLA CAUSA 481

1. I diversi soggetti ed i tre livelli di capacità processuale..... 481
2. Le parti e la «capacitas in iudicio agendi» 485
3. I rappresentanti delle parti e la «capacitas in iudicio standi» 488
4. I patroni e la «capacitas postulandi» 493
4.1. Le principali classificazioni della capacità di patrocinare 495
4.2. Le due mansioni della «capacitas postulandi» mediata del patrono 496
4.3. I requisiti richiesti per il procuratore «ad lites» 497
4.4. I requisiti richiesti per l'avvocato 498
4.5. I patroni stabili..... 500
5. I diritti e gli obblighi dei patroni..... 502
5.1. Il diritto-dovere al giusto compenso 503
5.2. L'obbligo del gratuito patrocinio e di svolgere l'assistenza tecnica «diligenter et bona fide»..... 504
5.3. Il diritto alla tempestiva conoscenza degli atti e all'intervento in ogni momento del processo 504
5.4. Il diritto-dovere d'impugnare i provvedimenti lesivi dell'interesse della parte..... 505
5.5. Il diritto-dovere al segreto d'ufficio..... 507
5.6. La cessazione del mandato, la sospensione dall'ufficio e le misure disciplinari..... 507
6. I terzi e il loro intervento nel giudizio..... 509
7. Elementi soggettivi nel giudizio d'impugnazione del matrimonio 511

Capitolo XIX
GLI ELEMENTI OGGETTIVI DEL PROCESSO..... 519

1. Il diritto di azione come bene dovuto..... 519
2. Il fondamento della pretesa: l'interesse ad agire ed il «fumus boni iuris» 522
3. La «res» in senso proprio: il «petitum» 526
4. Le spese processuali 530

5. Il titolo della pretesa: «la causa petendi» 533
6. La «causa petendi» nel processo di nullità matrimoniale 537

Capitolo XX
GLI ELEMENTI STRUMENTALI DEL PROCESSO 543

1. Le forme processuali 543
2. Gli atti giudiziari in genere 546
3. Gli atti giudiziari in specie 549
3.1. Gli scritti di parte (cenni) 550
3.2. Le prove (rinvio) 552
3.3. Gli adempimenti della cancelleria 553
3.4. I provvedimenti del giudice (rinvio) 555
4. I termini 557
5. Le vicende dell'azione 560
5.1. La sospensione necessaria del processo 561
5.2. I modi di estinzione della pretesa 564
5.3. I modi di estinzione dell'azione 569
6. L'eccezione 573
7. La riconvenzione 578
8. Puntualizzazioni in riferimento agli elementi strumentali a proposito delle cause di nullità matrimoniali 581

PARTE V. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Capitolo XXI
LA FASE INTRODUTTORIA 587

1. Particolare rilievo della fase introduttoria della lite 587
2. Il libello di domanda e la risposta del giudice 590
2.1. La forma e il contenuto del libello 591
2.2. I requisiti per l'ammissione del libello 593
2.3. Il provvedimento del giudice 595
3. Il ricorso contro il rigetto del libello 596
4. La citazione e la risposta del convenuto 598
5. La contumacia del convenuto 602
6. La contestazione della lite 604
7. Specificità del processo di nullità matrimoniale 607

Capitolo XXII
La fase istruttoria 611

1. Particolare delicatezza e importanza della fase istruttoria 611
2. Principi generali sulle prove 615
3. I singoli mezzi di prova 619
   3.1. Le dichiarazioni delle parti 622
   3.2. I documenti 627
   3.3. I testi 630
   3.4. I periti 636
   3.5. L'accesso e l'ispezione giudiziaria 638
   3.6. Le presunzioni 639
4. L'ammissione della prova e gli incidenti probatori 640
5. La pubblicazione degli atti 644
6. Le dichiarazioni delle parti e le perizie nel processo di nullità matrimoniale 647

Capitolo XXIII
Le cause incidentali 655

1. Nozione e tipologie di cause incidentali 655
2. I requisiti e le vie di risoluzione delle questioni incidentali 658
3. La trattazione delle questioni incidentali e il processo «per memorialia» 660
4. Le cause incidentali nel processo di nullità del matrimonio 663

Capitolo XXIV
La fase conclusoria e discussoria 667

1. Puntualizzazioni preliminari 667
2. La conclusione della causa 668
3. La discussione della causa 670
4. La fase conclusoria nel processo di nullità matrimoniale 672

Capitolo XXV
La fase decisoria 675

1. Il sillogismo processuale e la motivazione canonica 675
2. La formazione della decisione giudiziaria 678
3. La stesura e il contenuto della decisione 682
4. La pubblicazione e l'eventuale correzione della decisione 687

Capitolo XXVI
L'IMPUGNAZIONE E L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA 691

1. Il diritto al doppio grado di giudizio e le caratteristiche dell'impugnazione della sentenza 691
2. La querela di nullità 695
3. L'appello 700
4. Il giudicato formale e materiale 707
5. La «restitutio in integrum» 711
6. L'esecuzione della sentenza 715
7. Le impugnazioni nel processo di nullità del matrimonio 718
   7.1. L'introduzione del nuovo capo di nullità in appello 722
   7.2. L'appello meramente dilatorio e la conferma per decreto 723
   7.3. La domanda del nuovo esame o nova causae propositio 726

Capitolo XXVII
IL PROCESSO MATRIMONIALE PIÙ BREVE DAVANTI AL VESCOVO 733

1. La logica della nuova forma processuale 733
2. Il Vescovo e le figure implicate nel processo breviore 737
3. Le condizioni richieste per l'introduzione della forma abbreviata 740
   3.1. L'elemento soggettivo: il litisconsorzio attivo dei coniugi 741
   3.2. L'elemento probatorio 742
   3.3. L'elemento fattuale 743
4. Lo svolgimento del «processus brevior» 744
   4.1. La fase introduttiva 744
   4.2. La fase istruttoria 746
   4.3. La fase decisoria 748
   4.4. L'eventuale impugnazione della sentenza episcopale 750

Capitolo XXVIII
IL PROCESSO DOCUMENTALE 755

1. Natura e origine del processo documentale 755
2. I casi e le condizioni di ammissibilità del giudizio 757
3. Lo svolgimento del processo documentale 761

Capitolo XXIX
IL PROCESSO CONTENZIOSO ORALE 763

1. La natura e l'inquadramento del processo orale 763
2. I principi e le direttive sottesi all'oralità 765
3. I presupposti del rito orale 767
4. Lo svolgimento del processo 769

PARTE VI. LE SOLUZIONI EXTRAGIUDIZIALI

Capitolo XXX
LE SOLUZIONI EXTRAGIUDIZIALI 775

1. I modi per evitare i giudizi 775
   1.1. La transazione 778
   1.2. Il compromesso e il giudizio arbitrale 780
2. Considerazioni a proposito delle procedure amministrative di scioglimento del matrimonio 783
   2.1. Radici storiche delle ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale 784
   2.2. Perplessità e dubbi sollevati nel magistero recente 787
   2.3. Proposte e prospettive riguardo alle ipotesi di scioglimento 790

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 795
BIBLIOGRAFIA DEL PROF. JOAQUÍN LLOBELL 798
BIBLIOGRAFIA PROCESSUALISTICA DEL PROF. MASSIMO DEL POZZO 810
DIZIONARIO ELEMENTARE 815

ABBREVIAZIONI

Fonti e istituzioni:

AAS	*Acta Apostolicae Sedis*
DCDDS	Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
CCEO	*Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*
CD	decr. *Christus Dominus*
DDF	Dicastero per la Dottrina della Fede
CEI	Conferenza Episcopale Italiana
CIC	*Codex Iuris Canonici* (quando non è indicata alcuna data si fa sempre riferimento a quello in vigore [1983])
CR	Curia Romana
DC	istr. *Dignitas connubii*
Dig.	Digesto
DRR	Discorso alla Rota Romana (con la data corrispondente)
GS	cost. past. *Gaudium et spes*
Istr. CEC	Congregazione per l'educazione Cattolica, Istr. *Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale* (29.IV.2018)
LEF	*Lex Ecclesiae Fundamentalis* (progetto)
LG	cost. dog. *Lumen gentium*
MEMI	m.p. *Mitis et misericors Iesus* (15.VIII.2015)
MIDI	m.p. *Mitis iudex Dominus Iesus (15.VIII.2015)*
NGD	*Normae de gravioribus delictis*
NRRT	*Normae Romanae Rotae Tribunal*
NSSA	*Normae Speciales Signaturae Apostolicae*
PB	cost. ap. *Pastor bonus*
PE	cost. ap. *Praedicate Evangelium*
PME	istr. *Provida Mater Ecclesia*
RP	Romano Pontefice

S. Th.	*Summa Theologiae*
SCV	Stato Città del Vaticano
SMC	cost. ap. *Spirituali militum curae*
SST	m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*
STSA	Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sussidio applicativo MIDI	Tribunale Apostolico della Rota Romana, *Sussidio applicativo del Motu pr.* Mitis Iudex Dominus Iesus, Città del Vaticano, gennaio 2016
TRR	Tribunale della Rota Romana

(Le citazioni scritturistiche sono conformi alle usuali abbreviazioni della CEI)

Espressioni, dizioni e simboli:

§	paragrafo
ap.	apostolico/a
c.d.	cosiddetto
cap.	capitolo
cfr.	confronta
cost.	costituzione
decr.	decreto
es.	esempio
ex	provenienza in riferimento alle disposizioni codiciali (es. *ex* can.)
ibid.	*ibidem* (stessa localizzazione)
infra	successivamente (es. *infra* Cap.)
istr.	istruzione
m.p.	*motu proprio*
ns.	nostro
ss.	seguenti
supra	precedentemente (es. *supra* Cap.)

PREFAZIONE

Il presente testo è stato ispirato e fortemente desiderato dal compianto prof. Joaquín Llobell e cerca di recepire una parte del suo pensiero e della sua produzione, intende perciò essere un sentito e riconoscente omaggio al suo indimenticabile magistero docente.

La redazione dei *Lineamenti delle lezioni di Diritto processuale canonico* è stata particolarmente sofferta e travagliata. Le precarie condizioni di salute nell'ultima fase della malattia non hanno facilitato la sequela e la revisione dell'iniziativa. La prima gestazione dell'opera risale alla mia prima nomina come assistente e, poi, incaricato di Diritto processuale canonico (2006). Ricordo il senso di quanto mi disse il caro don Joaquín motivandomi nel lavoro: "Altri cominciano dalle fondamenta, a te tocca iniziare quasi dal tetto…, ma è utile dotare gli studenti di una base e di un sussidio, anche se le lezioni saranno sempre indispensabili…". L'iniziativa era stimolata anche dall'allora Decano (prof. Baura) che desiderava che tutti i corsi fondamentali della Facoltà giungessero ad avere un proprio manuale o almeno delle dispense. Ho assistito come "uditore qualificato" al corso che avevo già seguito da studente per fissare e riscontrare meglio il contenuto e l'approccio delle lezioni di Llobell. Un merito, e forse un limite didattico, del suo insegnamento era quello di non ripetersi o riproporre pedissequamente quanto molte volte esposto, ma di proporlo con passione e con spunti nuovi legati anche alle concrete esperienze e ai pareri (istituzionali e informali) in corso. Questo atteggiamento, come ricordano diverse generazioni di suoi allievi, rendeva piacevole e vivace il corso, anche se la sistematicità e la completezza ne soffrivano un po', difficilmente riusciva ad esaurire quanto si proponeva di esporre, le domande e gli interventi complicavano ulteriormente il rigore della trattazione. L'obiettivo di fondo comunque restava l'amore per la giustizia, la verità e la logica del processo che emergevano continuamente nelle lezioni e che si trasmettevano in maniera profonda e motivata ai discenti.

Lo *spunto principale* nella stesura del volume era riportare gli *aspetti principali del corso e della sua abbondante produzione scientifica* (sin dall'inizio mi aveva fornito tutti i suoi testi e archivi e la disponibilità più completa a confrontarsi e parlare dei diversi istituti processuali), cercando di procedere per concetti e idee madri più che impegnarsi in analitiche soluzioni delle diverse questioni ermeneutiche. Lo studio istituzionale di base d'altronde rinvia sempre a successivi e specifici approfondimenti dottrinali e operativi. La *questione epistemologica e formativa*, come si evince anche dallo spessore della Prima parte, era ritenuta prioritaria e decisiva (nel primo semestre difficilmente riusciva a superare questo step, con qualche accelerazione forzata nel secondo per cercare di completare il programma, in origine il corso era annuale). Piacque subito il suggerimento di indicare il sottotitolo del libro come *Lineamenti delle lezioni* per esplicitare il collegamento diretto e vitale con la spiegazione orale e per non dare l'idea di un manuale completo e sedimentato. Un sogno, purtroppo non realizzato, era quello di associare a un "Compendio congiunto" di pronta fruibilità un *futuro "Trattato personale" di Diritto processuale canonico* che raccogliesse criticamente in modo più esauriente e diffuso, quanto era andato studiando ed elaborando nell'insegnamento della materia. Una preoccupazione molto sentita, riflessa solo in minima parte in queste pagine, era la cura delle *radici storiche* degli istituti (basti pensare a *Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917* e al relativo progetto editoriale) e il *profilo comparatistico* con la teoria e disciplina civilistica. Il sussidio insomma era concepito solo come il primo passo di un programma scientifico più ampio e articolato. Il Signore però, chiamandolo a sé prematuramente, ha disposto le cose in maniera molto diversa!

L'unica parte rivista personalmente e apprezzata da Joaquín Llobell è stata l'Introduzione, mi interessava che lo scritto raccogliesse fedelmente lo spirito dell'iniziativa in corso (perciò è stata lasciata quasi inalterata in quest'edizione, riservando qualche precisazione storico-redazionale a questa Prefazione). Per il resto ho accolto il suo invito e incoraggiamento a lavorare alacremente e rigorosamente. Ragionando assieme diverse volte sulla strutturazione (ci teneva che l'esposizione avesse un tono positivo e costruttivo e che il volume privilegiasse il profilo formativo e didattico), i consigli ricevuti hanno aiutato a migliorare l'impianto e l'impostazione. Mi pare che

il testo fosse già terminato nel giro di un paio d'anni. Un timore pregiudiziale manifestato dallo sguardo sommario dell'indice era che nel testo ci fosse poco di "suo" e troppo di "mio" (la disposizione e riformulazione di molti passaggi è imposta dall'esigenza pedagogica ed esplicativa, la dipendenza dalle categorie e visione di Llobell resta comunque molto forte). Il compianto Professore si riservava di esaminarlo pazientemente e accuratamente, con l'attenzione e la precisione che lo caratterizzavano, rafforzata probabilmente dalla coscienza di confrontarsi con un prodotto voluminoso e singolarmente caro, il frutto dell'insegnamento di una feconda carriera. Altre incombenze o urgenze hanno però allontanato *sine die* la revisione desiderata.

Un paio d'anni dopo la pubblicazione del MIDI l'iniziativa ha preso nuova impellenza e consistenza. Il Professore mi chiese di aggiornare doverosamente il testo, sembrava determinato a darlo alle stampe in tempi rapidi. Ho dedicato il periodo estivo alla revisione e integrazione del libro. Il rapido declinare della salute e delle forze fisiche di don Joaquín gli hanno impedito di assecondare l'aspirazione ad ultimare la pubblicazione. Quando ho rilevato l'insegnamento del Diritto processuale canonico ho offerto come sussidio nella Piattaforma didattica la versione provvisoria agli studenti, ricevendone buoni riscontri e proficue osservazioni. I ripetuti e consistenti interventi e aggiornamenti necessari (si pensi non in ultimo alle non trascurabili modifiche, non solo nominali, conseguenti alla *Praedicate Evangelium*) hanno causato purtroppo una perdita di organicità e omogeneità redazionale e concettuale del volume. Fino all'ultimo Joaquín Llobell aveva in animo di riuscire a esaminare e correggere personalmente lo scritto, ma il tracollo finale e l'inattesa dipartita hanno vanificato ogni residua velleità. Subentrato nella docenza anche il prof. Marc Teixidor, da cui ho avuto un proficuo supporto, avrei voluto giovarmi della sua collaborazione e determinazione anche per rendere finalmente onore al "comune maestro" con una qualificata e motivata revisione. Il riscontro però è stato necessariamente posposto ad altre esigenze redazionali e richieste accademiche. L'esame del Dott. Gaspare De Lisi che con pazienza e competenza ha rivisto, corretto, affinato e snellito il testo ha reso finalmente possibile la fine di una sorta di "storia infinita". L'esperienza e perspicacia della prof. Adriana Neri ha poi apportato un'ultima supervisione al testo.

Un sentito ringraziamento è rivolto a tutti gli studenti che negli anni hanno concorso alla correzione o al perfezionamento concettuale e redazionale dei *Lineamenti delle lezioni*, ai proff. Neri e Teixidor che, in qualche modo, hanno contribuito, anche idealmente, allo svolgimento dell'iniziativa e, soprattutto, all'impegno e all'acume del Dott. De Lisi che ha reso possibile l'ultimazione, rinnovando l'ossequio e il riconoscimento umano, spirituale e professionale per l'amato don Joaquín, presente nel ricordo di tanti.

Massimo del Pozzo

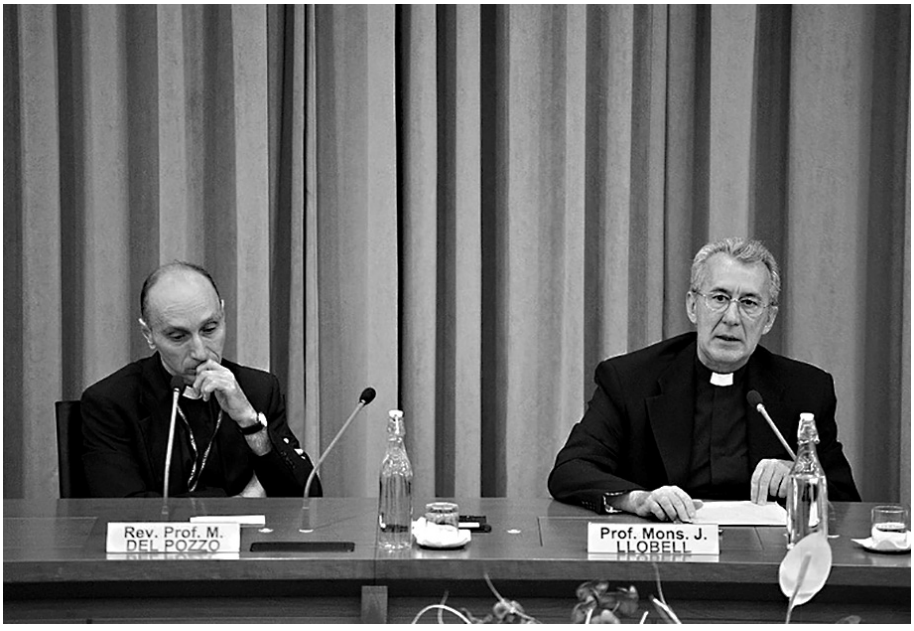

In memoriam

INTRODUZIONE

Il presente volume non ha la pretesa di costituire né un vero e proprio manuale, né un trattato di diritto processuale canonico, ma intende semplicemente rappresentare uno *strumento didattico* a uso degli studenti e di quant'altri si avvicinano alla disciplina con mentalità di studio e di comprensione critica di quell'istituto di civiltà giuridica umana e cristiana che è il processo. Non è un trattato per l'impianto e la sistematica dell'esposizione (di taglio esplicativo e formativo più che logico esplorativo). Non è un manuale nel senso proprio del termine perché non contiene una spiegazione esauriente e completa (ancorché basilare) della disciplina.

L'espressione *lineamenti* sottolinea appunto l'essenzialità, l'agilità e la semplicità dello sviluppo degli argomenti. L'interesse e l'attenzione principale sono posti quindi nel presentare la struttura, la trama, le coordinate per una corretta impostazione e ricostruzione degli elementi concettuali dell'insegnamento più che nel puntuale esame della normativa vigente. L'accentuata schematicità, le frequenti partizioni e le evidenziazioni grafiche si propongono di favorire l'obiettivo proposto. Per non appesantire la trattazione si è evitato il ricorso alle note in calce, limitandosi, ove necessario, ad accenni parentetici alle fonti e agli autori, rinviando alla fine di ciascun capitolo alla bibliografia di consultazione e approfondimento.

Il riferimento alle *lezioni* esprime l'origine, il mezzo e il fine dell'opera. Essa nasce ed è frutto dell'insegnamento vivo e diretto della disciplina; è modulata su uno sperimentato programma del corso ed è destinata a integrarsi con il necessario supporto docente. Il testo pertanto non ha una funzione suppletiva e sostitutiva ma sussidiaria e complementare rispetto alla didattica orale, di cui queste pagine sono espressione.

Lineamenti delle lezioni di diritto processuale canonico è rivolto agli studenti presenti e futuri, anzi ai "colleghi" di quell'autentica comunità di studio e di ricerca che è l'università, ma guarda anche al passato,

agli ormai abbastanza numerosi exalunni della Pontificia Università della Santa Croce che serbano un ricordo di quelle lezioni e desiderano riapprofondire il senso e il significato della propria attuale missione ecclesiale. Il volume può avere allora una duplice chiave di lettura: iniziazione fondamentale e base del sapere processual-canonico per i primi; rimeditazione e ripensamento per i secondi. Gli operatori di giustizia e chi si dedica scientificamente al diritto della Chiesa potranno scoprire nella semplicità ed elementarità delle nozioni presentate spunti epistemologici e deontologici di maggior portata e momento, chiaramente solo abbozzati in questa sede.

Tenendo conto della provenienza geografica dell'attuale popolazione universitaria degli atenei pontifici, la redazione è stata concepita in funzione di *lettori in larga parte non italiani* e frequentemente di lingua madre non neolatina per facilitare l'approccio e la comprensione di una materia spesso inizialmente un po' ostica. Il costrutto sintattico e il lessico adoperato, pur cercando di rispettare le esigenze di precisione semantica di una disciplina tecnicamente molto rigorosa e di non deturpare troppo la bellezza della lingua di Dante, cerca di essere semplice e diretto. Senza voler abusare del latino, lo si utilizza ove necessario, presumendone la doverosa conoscenza. Il testo, opera di giuristi di formazione canonica e secolare, non presume invece la conoscenza previa di alcuna base di diritto processuale. Le nozioni e i concetti elementari esposti risulteranno perciò banalizzanti e semplificanti per gli avvocati civili e gli esperti di diritto che volessero approfondire questo settore dell'ordinamento canonico.

* * *

Chiariti gli intenti e l'oggetto del lavoro, pare utile soffermarsi preliminarmente anche su alcune puntualizzazioni relative al *metodo* e allo *spirito* dell'opera. Il taglio prescelto, come detto, è didattico-formativo; quest'impostazione implica la predilezione dello sforzo di esplicitare le ragioni e le motivazioni dell'attuale assetto della giustizia canonica rispetto a quello di descrivere sinteticamente la normativa vigente. La domanda allora che ricorrerà insistentemente (molte volte indirettamente) nelle pagine di questo libro sarà quella del *perché* di una determinata disciplina. Un'attenzione speciale inoltre verrà posta nell'affermazione e nell'enucleazione dei *principi direttivi* del sistema ecclesiale.

Le norme passano, i principi e i valori fondamentali restano. Ricostruire il diritto processuale canonico sulla base dei principi di formalizzazione della materia permette di assicurare fondamenti concettuali solidi e duraturi agli operatori giuridici, di ricollegarsi idealmente alla matrice originale del sistema canonico (giurisprudenziale più che codiciale) e di rispettare l'opzione sistematica prescelta superando l'obsoleto (ma mai definitivamente abbandonato) metodo esegetico.

Se il diritto in generale è scienza eminentemente pratica, il diritto processuale lo è per definizione. *Praticità* però non significa mero tecnicismo o funzionalità nella risoluzione delle controversie ma *dichiarazione del giusto del caso concreto*. La singolarità della questione considerata in sede giurisdizionale non è un ostacolo, ma uno stimolo all'elaborazione di un sapere strutturato e organico che trascenda la particolarità della fattispecie a un livello scientifico superiore, senza perdere il continuo e necessario riferimento con la realtà del diritto (la cosa giusta). *Essere canonista* (con rigorosa preparazione giuridica rafforzata da un'adeguata sensibilità pastorale), e non semplicemente fare il canonista, implica, ad esempio, cercare risposte convincenti e soddisfacenti al problema sull'essenza e sulla valenza del processo nella Chiesa, sul collegamento con la concezione giusrealistica della giustizia, sul ruolo e sulla missione del giurista. L'*epistemologia* della scienza processual-canonica, la *teoria fondamentale* dell'istituzione processuale e la *deontologia forense* sono aspetti integranti della formazione degli operatori del diritto, spesso trascurati o dimenticati in molti manuali, che, ancorché solo delineati in questo contesto, ispirano e animano costantemente queste pagine. In questa chiave di lettura i Discorsi dei Romani Pontefici alla Rota costituiscono un tesoro prezioso e un sicuro punto di riferimento cui ci si riferirà e si rinvierà frequentemente.

Il diritto processuale canonico non è riducibile ai giudizi di nullità matrimoniale, che, benché rappresentino la stragrande maggioranza delle cause attualmente pendenti, costituiscono solo una tipologia «speciale» di processi. Il riduzionismo pratico e, peggio ancora, concettuale (applicare indebitamente la disciplina e le categorie di tale modello a tutti i generi di cause), noto come "*matrimonializzazione del processo canonico*" è contrario alla tradizione e alla realtà ordinamentale della Chiesa. La scelta operata dal Legislatore ecclesiastico di prevedere una compiuta disciplina generale *de processibus* e di riservare alle cause dichiarative di nullità del matrimonio in ragione della loro

importanza e delicatezza un ulteriore "testo unico" normativo (lo stesso schema adottato con l'Istruzione *Provida Mater* rispetto al codice del '17 è stato seguito dalla *Dignitas connubii* con l'attuale codice latino) esige un'adeguata comprensione e una coerente esposizione. Riteniamo pertanto fedele e rispettoso dei principi del sistema coniugare un'impostazione ampia e omnicomprensiva delle nozioni e degli istituti con l'effettività e la concretezza dell'attività giurisdizionale dei tribunali, presentando un quadro complessivo della materia processuale ecclesiale nei suoi elementi fondamentali e nella diversità di settori e forme di esplicazione, dedicando però particolare attenzione e considerazione alle cause matrimoniali e al prezioso supporto della *Dignitas connubii* (il suo scopo anche direttamente pedagogico è esplicitato nello stesso *Proemio* dell'Istruzione). Quasi tutti gli esempi e i riferimenti pratici anche nella trattazione non specifica del tema avranno quindi intenzionalmente di mira i giudizi di nullità matrimoniale. Inoltre, anche nella logica dell'esposizione, ci si avvarrà largamente della struttura chiara e lineare dell'*Instructio* per facilitare la diretta e immediata consultazione del documento.

È convinzione ferma e profondamente meditata degli autori, corroborata dalla loro sensibilità e formazione "classica", che mai come per il diritto canonico (per la sua origine, per il suo sviluppo e modo di procedere e, soprattutto, per il suo imprescindibile legame con la tradizione viva della Chiesa) è fondamentale la *conoscenza storica*. Molti istituti trovano la loro ragion d'essere e la spiegazione ultima solo a partire dalle proprie radici. Nella storia quindi non solo si può trovare la spiegazione del presente e del passato, ma, in larga misura, la corretta chiave d'impostazione e di soluzione di molti problemi attuali e futuri. L'indubbio massimo fulgore dello *ius canonicum* nell'epoca medioevale e la genesi dell'attuale codificazione (ricezione del diritto giurisprudenziale e metodo, almeno originariamente, compilatorio) rendono ineludibile, anche nel settore processuale, il riferimento alle fonti antiche e a quelle classiche, lavoro al quale abbiamo dedicato non poco travaglio. Purtroppo la circoscrizione dei limiti e delle intenzioni del volume, rende impossibile dare adeguato spazio a un inquadramento storico conveniente in ogni parte. Per evitare sbilanciamenti e disarmonie, ci si limita a sommarissimi accenni introduttivi relativi al processo canonico in generale e ai suoi principali settori di esplicazione (processo matrimoniale, contenzioso-amministrativo e penale) e a richiami puntuali in

forma incidentale o parentetica ove necessario ai fini della esplicazione o della miglior comprensione della disciplina vigente. Anche la bibliografia riportata, per le stesse ragioni di essenzialità e concentrazione, intende colmare il "debito culturale esplicativo" ma non ha certo la pretesa di sovvenire alle esigenze scientifiche di quanti volessero dedicarsi professionalmente allo studio storico delle istituzioni processuali.

La viva attenzione e la sentita stima per il passato, lungi dall'assumere un tono nostalgico e retrivo, cercano però di coniugarsi con un *atteggiamento di apertura e di forte propositività*, conformemente a quella "ermeneutica della riforma, del rinnovamento nella continuità" caratterizzante, secondo il magistero di Benedetto XVI, il genuino spirito ecclesiale. Anche la *Ecclesia iuris*, dimensione dell'unico e inscindibile mistero di comunione della Chiesa, mira *in via* a realizzare sempre più compiutamente e armonicamente l'immagine della Giustizia divina. La ricerca della congruenza e della intrinseca razionalità di molte soluzioni non può celare allora la presenza di taluni aspetti problematici o possibili dissintonie. Il processo è essenzialmente uno strumento umano, tra l'altro soggetto a tutti i limiti che dalla condizione creaturale derivano, e come tale perfettibile e migliorabile. Per chiarezza didattica e onestà intellettuale, ferma restando l'originalità dell'impianto e la ineliminabile soggettività dell'impostazione, si cercherà di evidenziare con accortezza la disciplina certa e l'interpretazione giurisprudenzialmente e dottrinalmente acquisita dalle opinioni personali (talora minoritarie) degli autori, dalle ipotesi ricostruttive, dagli spunti di riflessione e dalle proposte *de iure condendo*. In questa linea lo sforzo di affrontare problematicamente e criticamente la materia è un "dazio" da pagare al desiderio di non complicare ulteriormente argomenti di per sé non semplici. Il presente testo intende in tal modo apportare, con animo filiale e senso di appartenenza, il suo modesto contributo alla causa della giustizia ecclesiale con la coscienza chiara che il frutto più maturo e duraturo sarà sempre quello riflesso nel corretto e leale svolgimento delle funzioni giudiziarie dei suoi lettori e redattori.

* * *

Un'opera "*a due mani*" è sempre un delicato equilibrio di attitudini e di sensibilità diverse. L'auspicio è che la possibile discontinuità o mancanza di piena convergenza di vedute si trasformi invece in pun-

to di forza, esprimendo una forma di sintesi superatrice, di sinergia intellettuale e di complementarietà professionale. Giova in via pregiudiziale chiarire, come esplicitato dalla precedenza nell'ordine di citazione, che l'apporto fornito dagli autori è impari e diversificato. Senza l'esperienza pratica e didattica, l'abbondante e diversificata produzione in quasi tutti gli aspetti del diritto processuale affrontati, la visione d'insieme e l'originale penetrazione del prof. Llobell evidentemente questo volume non sarebbe mai venuto alla luce. Al maestro valenciano sono riconducibili, quindi, la paternità fondamentale del progetto, la quasi totalità delle idee e degli spunti di carattere personale contenuti in queste pagine. Al Prof. del Pozzo sono attribuibili, per contro, la proposta di sistematizzazione delle parti e lo sviluppo argomentativo della trattazione, l'elaborazione e la redazione dei testi, l'approfondimento dei concetti e delle nozioni, l'esplicitazione e divulgazione dei contenuti, la disposizione della bibliografia. Le doverose integrazioni e aggiornamenti a seguito del MIDI, delle *Normae de gravioribus delictis*, della *Praedicate Evangelium* sono ascrivibili interamente alla riflessione ed elaborazione del Prof. del Pozzo.

Lineamenti delle lezioni di diritto processuale canonico è una mediazione tra il desiderio di un'opera più matura e ponderata e l'impellente e sentita necessità di dotare gli studenti e quanti desiderano avvicinarsi alla materia di uno strumento di studio agile, pratico e aggiornato. Si auspica che questo tentativo possa essere migliorato e perfezionato in successive edizioni; si ringraziano anticipatamente i benevoli lettori che con spirito costruttivo fornissero osservazioni, indicazioni e suggerimenti formali o sostanziali utili allo scopo.

D.O.G.

Gli autori

PARTE I

CONCETTI GENERALI FONDAMENTALI

Capitolo I

AMORE ALLA VERITÀ E SCIENZA PROCESSUALE CANONICA

1. Il diritto sostanziale, il diritto processuale e l'unitarietà del fenomeno giuridico

Accingendosi ad affrontare l'esposizione della branca della scienza canonica del diritto processuale, un punto di partenza obbligato per cogliere la consistenza e l'importanza della materia è la percezione dell'*unitarietà del fenomeno giuridico*. Si è soliti normalmente distinguere il diritto sostantivo o sostanziale dal diritto processuale o procedurale: l'uno riguarderebbe la materia o il contenuto del rapporto giuridico, l'altro la forma o gli strumenti per assicurare la giustizia. Lasciando per ora da parte una più precisa definizione formale della nostra disciplina, si può accettare questa consolidata partizione solo se si precisa e si salvaguarda l'unità del sistema e la perfetta armonia dei relativi settori. Non esistono due modalità di studio o due diversi approcci alla realtà giuridica, ma l'unica sensibilità del giurista e quella ancor più delicata e attenta del canonista. La conoscenza del diritto sostanziale e del diritto processuale, infatti, si compendiano e si integrano mutuamente nella preparazione degli operatori giudiziari. Tale esigenza si manifesta con particolare evidenza, ad esempio, in ambito matrimoniale ove la "meccanica" applicazione della legge procedurale rischierebbe di tradursi in un vuoto tecnicismo e in una sostanziale ingiustizia se non accompagnata dallo studio del diritto matrimoniale e della dottrina cattolica sul matrimonio e sulla nuzialità della natura umana.

Se il diritto – per dirla con San Tommaso d'Aquino recependo la tradizione classica – è la *ipsa res iusta* (la stessa cosa giusta) e la giustizia è il *suum cuique tribuere* (dare a ciascuno il suo), la dichiarazione e determinazione del giusto da parte dell'autorità e tutto lo strumentario per rendere effettiva quella spettanza non è solo parte integrante e costitutiva del mondo del diritto storicamente esistente ma è esigenza razionale della socialità della persona. L'oggettività del

reale e la verità delle cose regolano e misurano, infatti, ogni manifestazione del vivere sociale e relazionale dell'uomo, anche il ricorso ai tribunali della Chiesa. Vedremo in seguito come l'oggetto di studio più proprio e peculiare di questa disciplina (il processo) possa essere esso stesso correttamente inteso come debito, come bene giuridico, come cosa dovuta ("processo dovuto"). In questa sede, interessa fin d'ora evidenziare che il *suum* o la *res* sono il punto di riferimento costante dell'obbligatorietà della condotta (secondo la formula classica della giustizia, il *dare* in senso lato) che si impone oggettivamente a tutti i consociati anche in caso di contestazione o di dubbio. Se ad essere "giuridica", in senso proprio, non è la "sostanza della cosa" ma la "relazione intersoggettiva di doverosità" (HERVADA), la giuridicità in senso realista risiede propriamente anche nella possibilità di rivendicare e difendere l'appartenenza della cosa in quanto dovuta. Una chiara eco di questa impostazione è presente in ambito processuale nella stessa dizione "*cosa giudicata*", usualmente adottata e assunta dal CIC (cfr. cann. 1461ss.). L'eventuale – e, di regola, ordinaria – spontaneità della dazione o dell'adempimento non esclude la sua doverosità giuridica e sociale. Rapportare perciò la distinzione tra diritto sostanziale e diritto processuale alla contrapposizione tra spontaneità e coattività nell'esecuzione del dovere, tra fisiologia e patologia della relazione giuridica, tra primarietà e secondarietà dell'interesse al bene, ecc. risulta equivoco e fuorviante. In definitiva, il diritto sostanziale e quello processuale sono due aspetti della dimensione giuridica della stessa realtà (doverosità riconosciuta e incontestata in un caso; doverosità accertata e incontestabile nell'altro).

Precisato il fondamento ontologico o antropologico comune e complessivo del fenomeno giuridico, occorre anche aggiungere che *la componente tecnica e strumentale è congenita e connaturata all'essenza del diritto*. Il giurista non deve elaborare concetti o costruire teorie, deve solo ripartire equamente beni e risolvere convenientemente casi concreti. La natura pratico-conoscitiva della scienza giuridica determina la necessaria mediazione di elementi logici e strumenti dimostrativi nell'approccio all'oggetto. Da tale prospettiva deriva l'imprescindibilità del supporto di mezzi adeguati nello sviluppo dinamico della relazione giuridica. Evidentemente il diritto non è tanto *facere* (tecnica), strutturazione e organizzazione del vivere sociale secondo giustizia, quanto soprattutto *agere* (sapere), realizzazione perfettiva dell'agente nel rapporto interpersonale; negare completamente la prima componente significa però misconoscere una parte della realtà e confondere indebitamente il diritto con la morale. Per contro, l'esaltazione del tecnicismo e del formalismo fine a se stesso svilisce la valenza umanistica e profondamente personale del sapere giuridico e rappresenta spesso uno dei tristi traguardi del pensiero secolaristico moderno.

Una rigida e assoluta separazione tra il ramo sostanziale e quello processuale dei distinti settori dell'ordinamento, inoltre, nuoce alla comprensione dell'*essenza prudenziale del diritto*. La natura pratica del sapere giuridico implica che la relativa scienza, per essere rigorosa, non possa prescindere dalla concretezza del caso singolo e dall'esigenza di trovare una soluzione corretta alla fattispecie considerata. Nell'antica Roma, il compito e la funzione del giurista erano considerati la *iusti et iniusti ars*, l'insegnamento del diritto era essenzialmente casistico e la fonte e il fondamento del sistema di giustizia erano di carattere giurisprudenziale. Nella "nuova Roma" cristiana, almeno per buona parte della vita della Chiesa, l'esercizio giuridico è stato inteso prevalentemente come *munus* pastorale, il *corpus iuris canonici* si è sviluppato attorno alla raccolta e all'armonizzazione delle decisioni e delle soluzioni pratiche, l'apparato normativo è stato essenzialmente compilatorio e consuetudinario. Non interessa in questa sede spiegare o approfondire i motivi che, in epoca moderna, hanno portato a una profonda mutazione o trasformazione del modello canonico. Ciò che preme evidenziarsi è la quasi perfetta convergenza dell'esperienza storica dei due capisaldi del pensiero giuridico contemporaneo. Anche la scienza giuridica e la legge (tradizionalmente intese) sono partite e hanno avuto un immediato referente nella prassi giudiziaria, a dimostrazione dell'intimo collegamento delle aspirazioni di giustizia con l'attività giusdicente dei tribunali. Non è casuale, ad esempio, che *giurisprudenza* sia anche il termine con cui si designi la relativa facoltà di diritto nelle università italiane. È auspicabile allora che tale prezioso legato del passato – il sapere "prudente" del giurista, spesso oscurato dal dogmatismo e dal positivismo giuridici moderni – sia preservato nella mentalità e nella formazione del canonista contemporaneo.

La precisazione circa la compresenza e l'integrazione in ogni fenomeno giuridico di elementi formali e sostanziali, nonché circa l'essenzialità della considerazione del caso singolo, permettono, inoltre, di evitare alcune deformazioni molto diffuse nella cultura giuridica secolaristica della modernità: il *concettualismo*, il *formalismo* e il *logicismo*. L'indebita dialettica o contrapposizione tra diritto sostanziale e processuale rischia di generare confusioni ed equivoci, riducendo il diritto processuale al mero rispetto delle forme e delle procedure positivamente stabilite (formalismo) e non riconducendolo, invece, alla preservazione dei valori di un'autentica relazione di giustizia (garantismo). Un'impostazione miope, riduttiva e sminuente presenta il diritto sostanziale come primario e fondamentale – con una base ontologica e naturale – e il diritto processuale come